

Prot.nr. 0068237
del 20-10-2005
PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Reparto 2°-Divisione 3^ - Sezione 3^

OGGETTO: Banca delle ore, lavoro straordinario e maggiorazioni. Artt.26 e 27 del C.C.N.L.Integrativ16.5.2001 Comparto Ministeri.

Elenco degli indirizzi in allegato

Pervengono a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa la possibilità da parte del personale dipendente, di applicare la "banca delle ore" istituita, a decorrere dall'1.1.2001, in forza dell'art. 27 del C.C.N.L. in oggetto indicato.

Al riguardo, considerata l'obbligatorietà della norma contrattuale sopra indicata, si raccomandano gli Enti in indirizzo di consentire, al personale che ne faccia richiesta, l'adesione alla suddetta banca delle ore la cui disciplina si richiama qui brevemente.

L'art.27 istituisce per ciascun dipendente e dietro sua richiesta, un conto individuale ove possono confluire le ore di prestazione per lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

In questo caso, il dipendente potrà chiedere che tali ore accantonate siano remunerate come compenso per lavoro straordinario o, in luogo di tale compenso, di fruirne con equivalenti periodi di riposo compensativo.

Nella prima ipotesi la richiesta, da parte del dipendente, di pagamento dovrà avvenire entro il mese di dicembre, nella seconda l'Amministrazione rende possibile l'utilizzo delle ore di riposo compensativo tenendo conto delle esigenze di servizio e del numero dei dipendenti che contemporaneamente ne chiedano la fruizione ed è tenuta alla corresponsione delle maggiorazioni di cui al succitato art.26 entro il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Laddove, in presenza di insuperabili difficoltà di carattere tecnico, tale banca delle ore non sia operativa, dovrà essere necessariamente applicata a tutto il personale, seppure in via provvisoria, la disciplina di cui all'art.26 del succitato contratto che prevede tra l'altro che, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di quattro mesi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dir. Gen. Dott. Carlo LUCIDI